



COMUNE DI TIONE DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU
AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
ITINERANTE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Istituzione del mercato.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Composizione del mercato - tipologie merceologiche.....	3
Art. 5 - Ammissione ai mercati	4
Art. 6 - Ammissione ai posteggi isolati.....	4
Art. 7 - Requisiti igienico sanitari e norme di sicurezza.....	4
Art. 8 - La concessione.....	5
Art. 9 - Durata delle concessioni e rinnovo.....	5
Art. 10 - Il subingresso.....	5
Art. 11 - Comunicazioni delle modifiche soggettive.....	6
Art. 12 - Orari di effettuazione del commercio su aree pubbliche	6
Art. 13 - Accesso ed uscita dal mercato	6
Art. 14 - Lo spostamento di sede e/o data dei mercati	6
Art. 15 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	7
Art. 16 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi	8
Art. 17 - Sospensione/revoca della concessione del posteggio	9
Art. 18 - Localizzazione e dimensione dei posteggi.....	9
Art. 19 - Esposizione dei prezzi	10
Art. 20 - Allestimenti dei banchi	10
Art. 21 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti.....	10
Art. 22 - Viabilità.....	10
Art. 23 - Tende di copertura del posteggio.....	11
Art. 24 - Divieti.....	11
Art. 25 - Vendita di sostanze alimentari	11
Art. 26 - Canone di posteggio e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	12
Art. 27 - Responsabilità.....	12
Art. 28 - Sorveglianza.....	12
Art. 29 - Commercio itinerante	12
Art. 30 - Posteggi isolati	13
Art. 31 - Soppressione dei mercati	13
Art. 32 - Norme di rinvio.....	13
Art. 33 - Sanzioni.....	14
Art. 34 - Mercati tipici.....	14
Art. 35 - Mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli.....	14
Art. 36 - Norme sui procedimenti.....	15
Art. 37 - Entrata in vigore.....	15
Allegato A - 1 Mercati di servizio.....	16
Allegato A - 2 Mercati saltuari (fiere).....	17

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della L.P. n. 17, del 30.07.2010, del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23.04.2013, n. 6-108/leg. e successive modificazioni ed integrazioni, degli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 di data 06.09.2013, disciplina il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante e, rispettivamente agli articoli 34 e 35, disciplina i mercati tipici di cui all'art. 18 della citata L.P. 17/2010 e i mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli di cui all'art. 17 della citata L.P. 17/2010

ART 2 - ISTITUZIONE DEL MERCATO

1. L'amministrazione comunale determina i criteri, le modalità ed i limiti per l'istituzione del mercato e lo svolgimento su area pubblica dell'attività di commercio mediante posteggio in conformità con la legge e gli indirizzi provinciali di cui alla delibera della giunta provinciale n. 1881 di data 06.09.2013.
2. Il mercato può essere periodico, saltuario, di servizio, specializzato e temporaneo.
3. I mercati di cui al punto 2 sono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale che ne disciplina la frequenza, la giornata di svolgimento, l'area di effettuazione e il numero massimo di posteggi. Le restanti modalità di effettuazione (la delimitazione dell'area di effettuazione, il numero, le dimensioni e la tipologia dei singoli posteggi, gli orari di effettuazione dei mercati ecc.) sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. Nel Comune di Tione di Trento sono stati istituiti i mercati specificatamente riportati negli allegati al presente regolamento A-1 e A-2, già previsti dal "Regolamento dei mercati comunali" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2010 di data 09.03.2010, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23/2011 di data 29.04.2011 e n. 31/2013 di data 08.07.2013.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Nel prosieguo del presente Regolamento:
 - a) la parola "legge" è da intendersi "Legge provinciale n. 17, di data 30.07.2010", avente ad oggetto la disciplina dell'attività commerciale;
 - b) le parole "regolamento di esecuzione" sono da intendersi "regolamento di esecuzione della L.P. n. 17 del 30.07.2010 approvato con D.P.P. 23.04.2013 n. 6-108/Leg. e successive modificazioni ed integrazioni";
 - c) le parole "indirizzi provinciali" sono da intendersi "delibera della Giunta Provinciale n. 1881 di data 06.09.2013 e successive modificazioni ed integrazioni";
 - d) la parola "SCIA" è da intendersi "segnalazione certificata di inizio attività";
 - e) la parola "documento unitario" è da intendersi "Documento unitario della Conferenza Unificata Regioni, Province Autonoma di data 05.07.2012".

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL MERCATO - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE

1. Nel mercato potranno essere presenti le seguenti tipologie merceologiche:
 - a) generi alimentari (quali a titolo esemplificativo formaggi e salumi, frutta e verdura, bevande, pesce, dolci, pasticceria);
 - b) generi non alimentari;

- c) altre categorie di operatori ammesse quali ad esempio gli artigiani iscritti all'albo che vendono esclusivamente i propri prodotti. Per la determinazione del numero, tipologia e mercati di riferimento si rimanda al provvedimento giuntale di cui al punto 3 dell'articolo 2.
2. Conformemente a quanto stabilito al punto n. 4 dell'allegato n. 1 alla delibera provinciale, col provvedimento giuntale di cui all'articolo 2 punto 3 vengono disciplinati i mercati ed all'interno degli stessi il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo n. 228, del 2001. Tali posteggi sono concessi, in via prioritaria, ai produttori agricoli che pongono in vendita prodotti a km zero e/o prodotti tipici espressione dei luoghi di produzione locale rispetto al bacino di utenza dove si svolge il mercato e/o prodotti biologici
 3. E' comunque fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi al fine di garantire un miglior servizio ai consumatori con un'offerta completa, equilibrata e diversificata così come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali.

ART. 5 - AMMISSIONE AI MERCATI

1. Ai mercati saltuari e periodici sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazione/SCIA e concessioni di posteggio così come previsto dall'art. 15 della legge e dall'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La suddetta autorizzazione/Scia e la concessione dovranno essere valide per la tipologia merceologica assegnata.
3. Per i mercati saltuari di nuova istituzione le domande di partecipazione devono essere presentate conformemente a quanto previsto dal provvedimento giuntale di istituzione.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 4, del regolamento di esecuzione, la SCIA e la concessione del posteggio devono essere esibite ad ogni richiesta da parte degli organi di vigilanza. La mancata esibizione della SCIA e della concessione del posteggio comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per violazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale anche l'allontanamento dal mercato o dal posteggio isolato.

ART 6 - AMMISSIONE AI POSTEGGI ISOLATI

1. Ai posteggi isolati sono ammessi gli operatori muniti di autorizzazioni/SCIA e concessioni di posteggio, rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge e dell'art. 14 del relativo regolamento di esecuzione, valide per le tipologie di posteggio determinate con deliberazione giuntale.

ART.7 - REQUISITI IGIENICO SANITARI E NORME DI SICUREZZA

1. Gli operatori del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed i produttori agricoli che effettuano vendita di prodotti alimentari devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sanità.
2. L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita per i quali non sia possibile l'uso di apparecchiature elettriche, nel rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con la presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi emanate dalle competenti autorità.

ART. 8 - LA CONCESSIONE

1. Nella concessione vengono individuati i seguenti elementi:
 - a) il titolare;
 - b) il mercato, la tipologia merceologica di posteggio, compreso il settore di appartenenza nonché l'eventuale svolgimento dell'attività di somministrazione, come previsto dal punto 3.3 degli indirizzi provinciali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del posteggio assegnato, compresa la numerazione, la dimensione lineare dell'area assegnata e la superficie;
 - d) la durata della concessione;
 - e) eventuali prescrizioni derivanti dall'occupazione dell'area;
 - f) i richiami al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di posteggio. I richiami relativi alla pulizia dei mercati e alla raccolta dei rifiuti.

ART. 9 - DURATA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

1. La concessione dell'area nei mercati ha durata di anni dodici, come previsto dagli indirizzi provinciali.
2. Il rinnovo delle concessioni rilasciate ai sensi della precedente normativa (scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) avviene, nella fase transitoria come segue:
 - a) Concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (08.05.2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07.05.2017 compreso;
 - b) Le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza Unificata (05.07.2012) e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04.07.2017 compreso;
 - c) Le concessioni scadute prima del D.Lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio e di rinnovo;
 - d) Le concessioni scadute nell'intervallo di tempo che va dal 05 luglio 2007 al 8 maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla scadenza dei 10 anni rinnovati in modo automatico (periodo 5 luglio 2017/08 maggio 2020).
3. Allo scadere della fase transitoria come sopra descritta il rilascio ed il rinnovo delle concessioni avverrà secondo quanto previsto nella procedura adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, approvata con atto di intesa, dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2013).
4. Ai sensi di quanto previsto dal punto 7 del documento unitario decorso il periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio, per ciascun settore merceologico nella medesima area mercatale (limite elevato a tre se il mercato di servizio o saltuario ha più di cento posteggi).
5. Terminata la fase transitoria verranno definiti con apposito provvedimento i criteri in base ai quali verranno realizzate le procedure di selezione.

ART. 10 - IL SUBINGRESSO

1. Il subingresso nella concessione del posteggio di mercato è disciplinato dalle disposizioni previste dal regolamento di esecuzione.

2. Con riferimento alle graduatorie "di spunta" di cui al successivo art. 16 ed all'articolo 4, comma 5, del regolamento di esecuzione, il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. A tal fine il soggetto che è subentrato nell'azienda, comunica l'avvenuto subingresso ai comuni dove il dante causa aveva acquisito i titoli di priorità allegando copia della SCIA per il subingresso oppure indicando il comune dove è stata presentata con gli estremi necessari per la sua acquisizione d'ufficio.
3. Le concessioni rilasciate in subingresso hanno durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. La scia di subingresso e la contestuale richiesta di voltura della concessione di posteggio devono essere presentate ai fini della partecipazione almeno 7 giorni prima della data di svolgimento del mercato saltuario; la presentazione della citata documentazione oltre il termine di cui sopra, non consentirà la partecipazione al mercato in oggetto, che potrà avvenire dall'anno successivo. La conseguente assenza effettuata al mercato saltuario, verrà considerata giustificata ai fini dell'articolo 18, comma 1, del regolamento di esecuzione.

ART. 11 - COMUNICAZIONI DELLE MODIFICHE SOGGETTIVE

1. Le comunicazioni previste dall'art. 3 del regolamento di esecuzione devono essere presentate al comune entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Per il mancato o ritardato invio delle comunicazioni di cui al comma che precede è prevista la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

ART. 12 - ORARI DI EFFETTUAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'orario di effettuazione dell'attività di vendita è determinato dal Comune con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, sentita la Giunta comunale ed è consentito nelle stesse giornate e negli stessi orari di vendita stabiliti dalla legge provinciale per gli esercizi di vendita al dettaglio.
2. Con deliberazione della Giunta comunale viene determinato l'orario di effettuazione dell'attività di vendita di commercio su aree pubbliche esercitata a mezzo posteggio.

ART. 13 - ACCESSO ED USCITA DAL MERCATO

1. Con il provvedimento di cui all'art. 12 comma 2 del presente regolamento, si stabilisce anche l'ora di inizio dell'allestimento dei banchi, l'ora in cui deve essere concluso lo sgombero dell'area e l'ora di inizio delle operazioni di "spunta".
2. Gli operatori non possono lasciare i mercati prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (a titolo esemplificativo si indicano intemperie che mettano in pericolo la staticità delle installazioni o arrechino danni alle merci, condizioni di salute personale, di familiari, ecc.). In questi casi, l'uscita anticipata sarà preventivamente autorizzata dal personale preposto alla vigilanza sul mercato.
3. Ogni Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale può comunicare i nominativi di due rappresentanti degli operatori a cui è affidato il compito di esporre agli incaricati della vigilanza urbana l'esigenza relativa alla chiusura anticipata del mercato.

ART.14 - LO SPOSTAMENTO DI SEDE E/O DATA DEI MERCATI

1. Lo spostamento di sede dei mercati o di parte di essi oppure la variazione della data di svolgimento può essere disposta con provvedimento motivato e nei seguenti casi:
 - a) prevalenti motivi di pubblico interesse;
 - b) causa di forza maggiore;
 - c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari e di sicurezza pubblica;
 - d) svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale.Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel provvedimento, si dovranno adeguatamente documentare e motivare le sopravvenute esigenze di pubblico interesse o causa di forza maggiore in relazione alle quali non risultano individuabili soluzioni alternative atte a evitare o mitigare le necessità di spostamento.
Nei casi di lavori che interessano le aree mercatali, il Comune effettuerà un giusto temperamento di tutti gli interessi coinvolti tenendo conto anche del minor impatto che tali scelte producono sullo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. L'ordinanza dovrà essere emessa con congruo anticipo e comunque almeno otto giorni prima della data di svolgimento del mercato, salvo che non si tratti di spostamenti dovuti a motivi contingibili ed urgenti non preventivabili.
3. La riassegnazione dei posteggi in altra sede agli operatori già titolari di concessioni avviene con i seguenti titoli di priorità:
 - a) anzianità di presenza sul posteggio, sommata a quella dell'eventuale dante causa e, nel caso di parità, anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'attuale soggetto in possesso del titolo abilitativo commerciale. E' fatta salva la facoltà da parte del comune di mantenere le graduatorie formate ai sensi delle previgenti disposizioni.
 - b) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione al tipo di attrezzatura di vendita utilizzata;
 - c) esigenze di allaccio alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) necessità di assicurare posizioni di sicurezza, con agevole accesso dei mezzi di soccorso, per i posteggi occupati da operatori che utilizzano attrezzature potenzialmente pericolose (bombole gas ecc.).
4. Con riferimento al mercato periodico di servizio di cui all'allegato A – 1 viene mantenuta la graduatoria formata ai sensi delle previgenti disposizioni (L.P. n. 46/1983 e L.P. n. 4/2000).
5. Nell'impossibilità oggettiva di utilizzare i criteri di cui ai punti precedenti, in caso di modifiche all'area di mercato parziali o temporanee, limitatamente ai mercati saltuari, l'assegnazione dei posteggi è effettuata fra i titolari interessati dallo spostamento, con operazioni di sorteggio alla presenza delle associazioni di categoria più rappresentative a livello locale.
6. Qualora la data di svolgimento di un mercato saltuario dovesse coincidere con quella di un altro mercato e, conseguentemente l'area fosse già occupata, il mercato periodico verrà sospeso.
7. Nel caso di trasferimento in via permanente del mercato, lo spostamento potrà essere disposto esclusivamente per i motivi e con le modalità previste dal presente articolo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale.

ART. 15 - CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi sono assegnati stabilmente, conformemente a quanto stabilito dalla sezione III della legge, dal capo IV del regolamento di esecuzione e dal punto 4 degli indirizzi provinciali.
2. La SCIA per l'esercizio di commercio su aree pubbliche mediante posteggio è presentata contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio con riferimento ai settori merceologici ed alle tipologie di posteggio stabiliti ai sensi dell'articolo 4. In attesa o in subordine all'assegnazione della concessione di posteggio, il soggetto può partecipare alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, con le modalità e le condizioni stabilite con il successivo articolo 16.

3. I posteggi nuovi in mercati già istituiti o, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6, quelli che si rendessero disponibili per revoca o rinuncia, vengono assegnati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria formata ai sensi del successivo articolo 16. L'assegnazione è disposta seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico e delle tipologie merceologiche stabilite ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, i posteggi resi disponibili a seguito di revoca o rinuncia sono assegnati per una durata pari al periodo residuo delle concessioni originarie.
4. Se il posteggio da assegnare non è accettato dallo spuntista si procede con quello successivo in graduatoria fino all'accettazione del posteggio, Lo spuntista che non accetta l'assegnazione manterrà posizione e punteggio nella graduatoria di spunta.
5. L'eventuale scambio di posizione del posteggio fra operatori all'interno dello stesso mercato potrà essere autorizzato unicamente mediante modifica della concessione e previa presentazione di domanda sottoscritta da entrambi i concessionari; non sono pertanto ammessi né scambi temporanei né scambi definitivi se non espressamente autorizzati da parte dell'Amministrazione comunale. Sono fatti salvi i titoli di anzianità collegati al posteggio.
6. In relazione ad esigenze di riduzione del numero dei posteggi nei mercati periodici e saltuari, nonché di quelli isolati, legate a necessità di riorganizzazione funzionale dello stesso o a problematiche di sicurezza, i posteggi divenuti liberi, per effetto di cessazioni o revoche, non verranno riassegnati come disposto dal punto 3.4 dell'allegato 1 alla delibera provinciale.
7. Qualora il proprietario di un'area metta gratuitamente a disposizione del comune, per il periodo di durata della concessione di posteggio prevista dalla legge, un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 14 comma 1, lettera a) della L.P. n. 17/2010, essa può essere inserita tra le aree destinate allo svolgimento dei mercati periodici e l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo le norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge e dal regolamento e nel rispetto degli indirizzi provinciali. Nella localizzazione di tale area devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici nonché le limitazioni ed i divieti posti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale o per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Quanto previsto dal presente comma può valere anche quale possibilità alternativa allo spostamento totale o parziale dei mercati esistenti.

ART. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI

1. Alla graduatoria "di spunta" sono ammessi gli operatori già abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge provinciale che abbiano presentato la SCIA e la domanda di concessione di posteggio relativa al mercato, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento, almeno 7 giorni prima dello svolgimento del mercato periodico di servizio ed entro il 31 agosto dell'anno di riferimento per il mercato saltuario "Fiera del Termen".
2. La graduatoria è ottenuta attribuendo un punteggio per ciascuna presenza pari a 0,1 punti.
3. L'operatore che non dovesse presentarsi entro l'ora di inizio della spunta non vi partecipa e non ottiene alcun punteggio di presenza; in caso di rifiuto del posteggio offerto durante l'operazione di spunta, così come la mancanza del possesso di adeguata merce e attrezzatura nonché di personale addetto alle operazioni di vendita, all'operatore non verrà assegnato alcun punteggio.
4. Per presenza s'intende l'effettiva partecipazione dell'operatore entro l'orario stabilito, munito di idonea attrezzatura di vendita e delle relative merci, alla procedura di assegnazione dei posteggi, comunemente denominata "spunta", effettuata dagli organi comunali di vigilanza preposti a tale compito.
5. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale, i posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati

per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato prescindendo dalla merceologia trattata.

6. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4 della legge provinciale e dall'articolo 4, comma 5 del relativo regolamento di esecuzione, i titoli di priorità acquisiti nella graduatoria di "spunta" rimangono sempre collegati all'autorizzazione o SCIA in base alla quale sono stati originariamente acquisiti.
7. La graduatoria degli spuntisti, ad esclusione di quella relativa ai mercati saltuari, è aggiornata ogni 4 mesi e precisamente al 30/4, 31/8 e 31/12.
8. In relazione alla graduatoria dei mercati periodici cui al presente articolo, la mancata partecipazione alle operazioni di spunta per un periodo superiore all'anno solare, computata dalla prima assenza dopo l'ultima presenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito. Per l'eventuale partecipazione alle successive operazioni di "spunta" l'operatore presenta una nuova istanza ai sensi dell'art. 15, comma 2, del presente regolamento.
9. Nel caso di mercati saltuari la mancata partecipazione per l'edizione annuale comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito di cui al punto 2, fatte salve le cause non imputabili allo spuntista regolarmente documentate, quali ad esempio malattia e guasto meccanico.
10. Qualora si verificassero situazioni contingibili in relazione all'utilizzo dell'area data in concessione, i posti resisi disponibili per assenza dei titolari verranno temporaneamente assegnati in via prioritaria ai concessionari cui fosse reso inaccessibile il posteggio. Al di fuori della precedente ipotesi non è possibile effettuare lo spostamento degli operatori in possesso della concessione. E' invece possibile effettuare lo spostamento per la sola giornata di svolgimento del mercato di servizio, nel caso, successivamente all'assegnazione temporanea dei posteggi, vi siano assenze tali da pregiudicare la continuità dell'area mercatale (al fine di facilitare le operazioni di ricompattazione è possibile prevedere che la stessa venga fatta per via/piazza, per zona o comunque a discrezione dell'Amministrazione comunale).
11. L'assegnazione temporanea dei posteggi, nei casi di assenza o impedimento dei titolari, è disposta dagli agenti di polizia locale o da personale del Comune all'uopo incaricato, nel rispetto della graduatoria così come disciplinata dal presente articolo.

ART. 17 - SOSPENSIONE/REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la sospensione/revoca della concessione del posteggio, compresi quelli inseriti nei mercati periodici stagionali e che implica la perdita di tutti i diritti acquisiti, è disposta ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento d'esecuzione.
2. La giustificazione dell'assenza dei concessionari nei mercati saltuari così come quella degli iscritti nella graduatoria degli stessi, di cui all'articolo 16, comma 9, del presente Regolamento deve pervenire agli uffici comunali di competenza entro i trenta giorni successivi alla data di svolgimento del mercato medesimo.
3. I posteggi revocati in base all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione vengono soppressi se sussistono le condizioni previste dall'art. 15, comma 6 del presente Regolamento. In caso contrario, si procede secondo quanto stabilito dal precedente articolo 15, comma 3.

ART. 18 - LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, a prescindere dalla tipologia autorizzata, sono delimitati ed assegnati in conformità all'area individuata con deliberazione giuntales, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento.
2. L'area concessa a posteggio comprenderà di norma uno spazio per l'automezzo, fatte salve eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale per motivate situazioni. L'Amministrazione comunale potrà altresì emanare specifiche norme sull'utilizzo, la disposizione e la tipologia dei mezzi utilizzabili.
3. Tra un banco e l'altro deve essere lasciato un passaggio di almeno cinquanta centimetri, salva comprovata impossibilità fisica e/o consolidate situazioni pregresse. L'Amministrazione comunale può concedere l'allestimento in continuità di due posteggi appartenenti allo stesso titolare qualora non sussistano motivi di intralcio.
4. Al fine di determinare la superficie da riservare ai singoli posteggi, va tenuto conto della larghezza della strada e dell'esistenza di ostacoli permanenti nonché delle esigenze di transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso.
5. La lunghezza frontale del banco possibilmente non inferiore ai 6 metri (fatte salve eventuali situazioni preesistenti), non deve superare quella indicata in concessione, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione per determinate merceologie, e per le unità mobili attrezzate; analogamente dicasi per la profondità che deve essere tale da mantenere l'allineamento dei banchi, fermo restando quanto stabilito al comma 4.
6. Con apposita deliberazione giuntales verrà indicata la precisa localizzazione ed estensione delle aree e dei posteggi isolati di cui al successivo art. 30.

ART. 19 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale.
2. La mancata esposizione dei prezzi di vendita è sanzionata ai sensi dell'art. 58, comma 1, della legge.

ART. 20 - ALLESTIMENTI DEI BANCHI

1. L'operatore deve essere munito, per l'esposizione della merce, di idonea ed adeguata attrezzatura, che dovrà essere mantenuta pulita nonché possedere i requisiti igienico sanitari, di pubblica sicurezza ed eventualmente previsti dal Regolamento comunale di polizia urbana o da dichiarazioni emanate dall'autorità comunale.
2. Non sono ammessi al mercato operatori la cui attrezzatura sia carente degli indispensabili requisiti di decoro.
3. Gli operatori debbono allestire il banco con ordine, senza provocare inutili rumori e senza insudiciare il suolo con carte, cartoni o altro materiale.
4. Gli operatori in possesso di automezzo non possono utilizzare lo stesso come banco di vendita, ad eccezione del caso in cui l'automezzo sia attrezzato regolarmente a tale scopo.
5. E' vietata l'esposizione degli articoli posti in vendita oltre le aree assegnate in concessione ed ingombrare i varchi e le corsie di passaggio. Durante l'allestimento e lo sgombero dei posteggi i titolari di concessione non devono intralciare il passaggio dei veicoli e degli altri operatori.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada e dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" per l'occupazione di suolo abusiva o difforme da quella concessa, per le violazioni delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 21 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Per quanto concerne la pulizia dei mercati e la raccolta dei rifiuti si rimanda a quanto previsto dagli articoli 17, 32 e 33 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1/2015 del 16.03.2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 - VIABILITA'

1. Durante l'attività di vendita è fatto divieto di circolazione e sosta ad ogni sorta di veicolo a motore nelle strade o aree riservate al mercato. Tale divieto è, di volta in volta, indicato con opportuna segnaletica a cura del Comune ed attuato mediante anche sgombero forzato dei veicoli rimasti eventualmente in sosta, conformemente alle normative esistenti in materia di sicurezza e circolazione stradale.
2. Il divieto di cui sopra non riguarda il transito e la sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché quelli in uso al personale preposto al funzionamento del mercato.

ART. 23 - TENDE DI COPERTURA DEL POSTEGGIO

1. Le estremità delle tende dovranno avere altezza minima dal suolo di almeno metri 2,20 e dovrà comunque essere garantito, in caso di necessità, il transito dei veicoli di emergenza e degli altri mezzi autorizzati, ritirando o alzando le stesse. Le tende non dovranno ostacolare il passaggio pedonale o impedire la visuale degli altri posteggi.
2. Non è ammesso appendere alla tenda nella parte sporgente dal banco merce o altri oggetti.
3. Per la violazione delle norme di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 24 - DIVIETI

1. E' vietato nei luoghi di vendita e loro adiacenze:
 - a) attirare i compratori con grida, gesti smodati o facendo uso di altoparlanti;
 - b) adottare comportamenti scorretti, incivili e comunque tali da arrecare pregiudizio, disturbo al regolare svolgimento delle attività mercatali;
 - c) fare uso di radio, giradischi od altri strumenti sonori senza cuffie ad eccezione dei rivenditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD e DVD, limitatamente al tempo di prova di ascolto e con volume moderato e tale da non arrecare disturbo;
 - d) operare in modo che il mercato perda i requisiti essenziali dell'ordine e della pulizia;
 - e) provocare emissioni gassose oltre i limiti di cui al Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) utilizzare generatori elettrici non silenziati.
2. E' vietata la vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m. (superiore a litri 0,200).
3. E' vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione potrà essere autorizzata con le modalità previste dalla normativa di settore in occasione di manifestazioni tradizionali.
4. E' vietato, sulle aree pubbliche, vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme in materia di somministrazione o vendita di alcolici, per la vendita di armi, esplosivi ed oggetti preziosi, per le altre violazioni di questo articolo è prevista la sanzione da € 50,00 a € 300,00.

ART. 25 - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI

1. E' fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, in particolare l'Ordinanza Ministeriale 03.04.2002 e s.m. e il Reg. CE 852/04 e s.m.

ART. 26 - CANONE DI POSTEGGIO E CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. In conformità a quanto stabilito al punto 6 degli indirizzi provinciali il Comune determina il canone di posteggio e le relative modalità di pagamento.
2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinato dal "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 104/1998 di data 26.11.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, ai concessionari ed ai frequentatori dell'area di mercato, né per eventuali danni arrecati a terzi.
2. Gli operatori sono altresì responsabili dei danni che venissero arrecati alla cosa pubblica o privata nell'espletamento della loro attività.

ART. 28 - SORVEGLIANZA

1. Di norma la sorveglianza del mercato viene espletata da personale del Corpo di Polizia Locale o da altro personale alle dirette dipendenze del Comune, ma può essere affidata, con specifico incarico, anche a personale esterno qualificato.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è disimpegnata dai competenti servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari oltre che eventualmente dal personale esterno di cui al comma 1. ed in genere dagli organi di polizia giudiziaria nei limiti delle rispettive competenze.

ART. 29 - COMMERCIO ITINERANTE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento di esecuzione i titolari dell'autorizzazione /SCIA di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) e b) della Legge e gli agricoltori che esercitino la vendita dei propri prodotti, in forma itinerante, ai sensi del decreto legislativo 18.05.2001, n. 228 non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri e in ogni caso senza l'apprestamento e l'esposizione di uno o più banchi, o di altro simile contenitore di merci appoggiati al suolo. Un punto non può comunque essere occupato per più di una volta nella stessa giornata e lo spostamento inferiore ai 500 mt. è da considerarsi come sosta nello stesso punto ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge, è vietato l'esercizio del commercio itinerante, espletato anche in assenza di mezzi motorizzati (a piedi, con velocipedi, ecc.), per esigenze di polizia stradale e viabilità nelle seguenti piazze e vie:
 - Piazza Card. A. da Corneto;
 - P.zza Cesare Battisti;
 - P.zza Cav, Guido Boni
 - Via Pinzolo;
 - Via 3 Novembre;
 - Viale Dante;
 - Via del Foro;
 - Viale Mons. Donato Perli.E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Il Sindaco, in presenza di motivate ragioni d'interesse pubblico, con ordinanza motivata, può vietare detta forma di commercio in altre aree per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
4. Nell'ambito dell'area mercatale e nelle immediate vicinanze a una distanza inferiore a mt. 100, è vietato l'esercizio del commercio itinerante negli orari di svolgimento del mercato medesimo.
5. E' vietato l'esercizio in forma itinerante su aree private che non siano in disponibilità del Comune, è ammessa unicamente la vendita a domicilio del consumatore nel rispetto del D.Lgs. 59/2010 e D. Lgs. 114/1998. Non sono pertanto ammesse esposizioni di merce su veicoli o predisposizione di banchi di vendita, fatta salva la possibilità di richiedere permessi temporanei di vendita in occasione di manifestazioni.
6. Per la violazione dei limiti di sosta di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del regolamento di esecuzione. In caso di sosta nello stesso punto per oltre due ore si applicano inoltre le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate dall'art. 53, comma 1, della legge provinciale.
7. Per l'esercizio del commercio in forma itinerante in zone vietate, ai sensi del comma 2, è prevista la sanzione da € 100,00 a € 1.000,00.

ART. 30 - POSTEGGI ISOLATI

1. L'istituzione di posteggi isolati a frequenza periodica, anche giornaliera, è disposta in relazione all'esigenza di rendere un servizio al consumatore residente o al movimento turistico di passaggio in località o zone prive o carenti di analogo servizio.
2. L'istituzione di posteggi isolati è disposta con deliberazione giuntale.
3. Come disposto dal punto 2 dell'allegato 1 alla delibera provinciale la durata della concessione per i posteggi isolati è fissato in anni 12 salvo diverso accordo per una durata inferiore sottoscritto dal concessionario del posteggio medesimo in relazione a minori esigenze di ammortamento degli investimenti effettuati.
4. L'assegnazione dei posteggi osserva le medesime disposizioni dell'assegnazione dei posteggi nei mercati periodici.

ART. 31 - SOPPRESSIONE DEI MERCATI

1. La soppressione dei mercati esistenti o di parte dei posteggi è consentita, previa adozione di un motivato provvedimento dall'organo competente, nei seguenti casi:
 - a) mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - b) revoca della concessione nei confronti di tutti i titolari di posteggio disposta ai sensi dell'art. 18 del regolamento della legge e mancanza di domande di partecipazione nel corso dell'anno successivo all'ultima revoca.

ART. 32 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle fonti normative elencate al precedente articolo 1, nonché la normativa in materia di igiene e sanità, di pubblica sicurezza, di sicurezza stradale, di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori.
2. Le norme del presente regolamento vengono disapplicare nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

ART. 33 - SANZIONI

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche e comunque tutti coloro che sono autorizzati ad operare sulle stesse ai sensi dell'art. 5, devono attenersi alle norme disciplinanti l'attività commerciale e specificamente il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché alle disposizioni del presente regolamento, al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al Regolamento di polizia urbana ed infine alle direttive impartite dall'Autorità comunale.
2. Gli incaricati di cui all'articolo 28 e gli organi di vigilanza che intervengono a vario titolo perseguiranno i trasgressori ai sensi degli articoli 53 e 58 della Legge e dell'articolo 22 del Regolamento di esecuzione della stessa, fatti salvi i provvedimenti per contravvenzioni a leggi e regolamenti disposti per reati specifici.
3. L'operatore commerciale su area pubblica, non inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente regolamento, che occupa abusivamente un'area all'interno del mercato, soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 20 del codice della strada, sarà allontanato dal mercato e gli verrà negata la partecipazione alle citate graduatorie per anni uno.
4. In caso di occupazione non autorizzata di spazi all'interno dei mercati da parte di operatori iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 del presente Regolamento e all'articolo 16, comma 4, della legge, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 53 e 58 della legge, al trasgressore verrà depennato il punteggio acquisito in graduatoria.
5. Per il mancato rispetto degli orari di vendita, allestimento e sgombero adottati dal Comune ai sensi degli articoli 12 e 13 si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00.
6. Per le violazioni in materia di pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti si applica quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione consiliare n. 1/2015 del 16.03.2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le altre violazioni dal presente regolamento, non espressamente previste da leggi specifiche o dalla normativa provinciale e che non siano già indicate nei singoli articoli, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

ART. 34 – MERCATI TIPICI

1. I mercati tipici sono definiti dall'articolo 18 della legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 08.09.2014 e s.m.
2. Con deliberazione della Giunta comunale vengono determinati i criteri relativi alle modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge e al punto 4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 di data 08.09.2014.

ART. 35 – MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

1. L'Amministrazione comunale può istituire, con apposita deliberazione giuntalesca, un mercato riservato esclusivamente ai produttori agricoli diretti, per la vendita diretta di prodotti agricoli, disciplinato dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di data 20.11.2007 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. Con la stessa deliberazione vengono stabiliti i criteri per l'assegnazione e la gestione dei posteggi nonché le modalità di funzionamento del mercato stesso.
3. Per quanto non disposto dagli atti sopra citati, vengono applicate le norme previste dal presente regolamento in quanto applicabili.
4. L'emanazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 17 della legge comporterà il recepimento automatico delle disposizioni ivi contenute e la disapplicazione del presente articolo per quanto in contrasto.

ART. 36 – NORME SUI PROCEDIMENTI

1. In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro od alla consegna delle domande di autorizzazione, delle scie e delle comunicazioni di inizio attività sono sottoposte a successivi controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il campione è stabilito nella percentuale del 10% delle pratiche trattate (domande, scie e comunicazioni) complessivamente pervenute nel corso di ciascun trimestre dell'anno civile, con sorteggio.

ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati la "Disciplina generale del commercio su aree pubbliche" approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2010 di data 09.03.2010 e il "Regolamento dei mercati comunali" approvato con la citata deliberazione, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23/2011 di data 29.04.2011 e n. 31/2013 di data 08.07.2013.
3. La piena applicazione del presente regolamento è subordinata all'adozione delle deliberazioni giuntalesche e degli eventuali altri provvedimenti che ne disciplinano gli aspetti ad essi demandati.

Allegato A – 1 MERCATI DI SERVIZIO

mercato di servizio denominato **"MERCATO DEL 1° E 3° LUNEDI' DEL MESE"**

ubicazione	centro abitato di Tione, all'interno della perimetrazione del luogo storico del commercio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2011 del 16.06.2011 e s.m.
durata	annuale
frequenza	quindicinale
giorno di svolgimento	il 1° e il 3° lunedì di ogni mese
numero massimo di posteggi	28

Delimitazione dell'area di effettuazione, numero dei posteggi, dimensioni e tipologia dei singoli posteggi e orari: individuazione con deliberazione giuntales

Allegato A – 2 MERCATI SALTUARI (FIERE)

mercato saltuario denominato **“FIERA DEL TERMEN”**

ubicazione	centro abitato di Tione, all'interno della perimetrazione del luogo storico del commercio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33/2011 del 16.06.2011 e s.m.
frequenza	annuale
data di svolgimento	gli ultimi tre mercoledì del mese di ottobre
numero massimo di posteggi	165

Delimitazione dell'area di effettuazione, numero dei posteggi, dimensioni e tipologia dei singoli posteggi e orari: individuazione con deliberazione giunta

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2016 dd. 25.05.2016 ed è entrato in vigore il 25 maggio 2016.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Roberto Antolini



~~Roberto Antolini~~
Roberto Antolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani

Diego Viviani